



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

---

# **LE NOVITÀ DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**

Annalisa De Vivo

Gabriella Trinchese

26 SETTEMBRE 2018





## ABSTRACT

*L'adozione della V Direttiva antiriciclaggio affonda le proprie radici nella necessità di potenziare, attraverso l'imposizione di maggiori obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'Unione europea.*

*La relativa proposta risale al 2016 quando, a seguito degli attentati terroristici e delle rivelazioni concernenti lo scandalo Panama Papers, la Commissione europea ha predisposto un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. La proposta prevedeva una serie di misure volte a contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo e ad assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, principalmente attraverso le seguenti modalità di attacco alle organizzazioni terroristiche e ai loro sostenitori:*

- *rafforzamento delle attività di individuazione e prevenzione di movimenti di fondi e altri beni;*
- *utilizzo della tracciabilità dei mezzi finanziari quale strumento di contrasto al terrorismo;*
- *smembramento delle fonti di entrata e indebolimento delle capacità di raccolta fondi.*

*Le relative misure attuative, tra cui a titolo non esaustivo l'attribuzione di maggiori poteri alle unità di informazione finanziaria dell'Unione europea, la prevenzione dei rischi connessi all'uso delle valute virtuali per finanziare il terrorismo e la limitazione dell'uso di schede prepagate, sono confluite nella V Direttiva, i cui contenuti sono oggetto di analisi nel presente documento, con particolare attenzione agli aspetti di precipuo interesse per i professionisti coinvolti nell'attuazione della normativa antiriciclaggio.*



## SOMMARIO

1. IL QUADRO NORMATIVO .....	4
1.1. Il contrasto al finanziamento del terrorismo: il Rapporto Annuale Uif 2017 .....	5
2. L'AMBITO APPLICATIVO E I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI.....	7
3. L'ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI .....	11
4.1. Il Registro dei titolari effettivi: lo stato attuale .....	13
4. LE NOVITÀ IN TEMA DI TRASPARENZA DEI TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI .....	14
5. LE NOVITÀ IN TEMA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA .....	15



## 1. Il quadro normativo

La V Direttiva antiriciclaggio, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale<sup>1</sup>, apporta una serie di modifiche alla Direttiva Ue 2015/849<sup>2</sup> (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ampliando ulteriormente il perimetro dei soggetti obbligati e introducendo nuove regole relativamente all'accessibilità ai registri dei titolari effettivi, nonché per l'individuazione dei titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini.

Giova premettere che il processo di modifica è iniziato con l'adozione, da parte della Commissione Europea, della proposta di Direttiva COM (2016) 450 *final*<sup>3</sup>, che intendeva adeguare all'evoluzione delle modalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la Direttiva Ue 2015/849 e la Direttiva 2009/101/CE (relativa al coordinamento delle norme concernenti la pubblicità delle società, per rendere equivalenti le garanzie richieste negli Stati membri per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi). Al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo<sup>4</sup>, le modifiche proposte prevedevano alcuni ambiti di intervento, quali: l'introduzione di disposizioni dirette a neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali; i rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio, *prepaid cards*<sup>5</sup>); il rafforzamento dei poteri delle Financial Intelligence Units<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Trattasi della Direttiva Ue 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Ue 2018/843 gli Stati membri, entro il 10 gennaio 2020, dovranno conformarsi recependo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a tal fine necessarie.

<sup>2</sup> La Direttiva Ue 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 ha recepito le raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) nel febbraio 2012. Per un approfondimento sulla Direttiva (UE) 2015/849 si veda FNC, "La Quarta Direttiva Antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti", a cura di A. De Vivo, 15 Settembre 2015.

<sup>3</sup> Il ripetersi di attacchi terroristici aveva indotto la Commissione europea, già nel dicembre 2015, ad adottare tale proposta di Direttiva e un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di utilizzare i movimenti finanziari per seguire le tracce terroristiche ed impedire ai terroristi di trasferire fondi e altri beni. Per un approfondimento sulla proposta di Direttiva COM (2016) 450 *final*, cfr. L. Starola, Contrasto al finanziamento del terrorismo, all'elusione fiscale internazionale e al riciclaggio, in Corriere Tributario, n. 34 del 2016, 2630 ss.

<sup>4</sup> Per finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 1, co. 5 della Direttiva Ue 2015/849, si intende "la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio". Il legislatore nazionale e più precisamente l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 detta la definizione di finanziamento del terrorismo, richiamata nell'art. 2, co. 6 del D.Lgs. n. 231/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007, secondo cui "[...] s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette". Poiché all'interno della definizione indicata all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109/2007 vi sono collegamenti con le indicazioni del codice penale, ai fini di un migliore inquadramento della tipicità del finanziamento al terrorismo, si evidenziano le seguenti disposizioni, previste dalla normativa di repressione: art. 270-bis, art. 270-quinquies 1, art. 270-sexies del codice penale. In tale ambito, il D.Lgs. n. 109/2007 ha introdotto specifiche misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, tra cui l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto per i soggetti obbligati anche in relazione alle operazioni e ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo, nonché l'obbligo di comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria delle misure applicate.

<sup>5</sup> Con riguardo alle carte prepagate, si segnala che la V Direttiva, partendo dal presupposto che le carte prepagate anonime possano facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici, ha ridotto da 250 a 150



(FIU) e la promozione di una più effettiva cooperazione tra le stesse; l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei sistemi centrali di reperimento dei dati da parte delle FIU e delle competenti autorità antiriciclaggio; maggiori e più incisivi controlli su operazioni con Paesi terzi a rischio<sup>7</sup>.

La proposta conteneva anche disposizioni relative a specifici interventi finalizzati a promuovere la trasparenza fiscale, con l'obiettivo di rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio. A tal fine erano previste specifiche misure quali:

- la totale accessibilità ai registri dei beneficiari effettivi, rendendo pubbliche alcune informazioni ivi contenute, con riferimento a società e trust;
- l'interconnessione dei registri nazionali, al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri;
- l'estensione delle informazioni a disposizione delle autorità, attraverso la previsione che i conti fossero assoggettati a controlli stringenti<sup>8</sup>.

Molte disposizioni contenute in tale intervento legislativo risultano essere state recepite nella V Direttiva al fine di rafforzare ulteriormente le norme già previste dalla IV Direttiva, in considerazione dell'emergere di nuove tendenze evidenziate da taluni attentati terroristici, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni anche mediante il ricorso a sistemi finanziari alternativi<sup>9</sup>.

### 1.1. Il contrasto al finanziamento del terrorismo: il Rapporto Annuale Uif 2017

Come rilevato dal Rapporto Annuale Uif per l'anno 2017<sup>10</sup>, negli ultimi tre anni vi è stato un forte impegno da parte delle autorità competenti finalizzato all'approfondimento delle nuove forme del terrorismo e dei connessi profili finanziari, in particolare delle modalità e dei canali di finanziamento dell'autoproclamato Stato islamico (ISIL) e dei fenomeni connessi, come quello dei *foreign fighters*. A tal fine, il Rapporto evidenzia anche la necessità di ampliare le fonti informative disponibili alle autorità competenti per la prevenzione e il contrasto del terrorismo, il novero delle informazioni finanziarie disponibili alle FIU, nonché di estendere l'accesso ad archivi di carattere amministrativo

---

euro la soglia (intesa quale massimale mensile di operazioni e di importo massimo memorizzato elettronicamente) al di sotto della quale i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela. Cfr. L. Chiariello, "Limiti alle carte prepagate", in *Italia Oggi*, 10 Luglio 2018, 28.

<sup>6</sup> La V Direttiva ha rafforzato ulteriormente i poteri ispettivi delle Financial Intelligence Unit (FIU), prevedendo che nell'ambito delle sue funzioni ogni FIU deve essere in grado di richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato anche laddove non sia stata trasmessa una segnalazione di operazione sospetta. Cfr. art. 1, co. 18 della Direttiva Ue 2018/843, che aggiunge il par. 9 all'art. 32, della Direttiva 2015/849 e co. 19, che inserisce l'art. 32-bis.

<sup>7</sup> Si veda S. Capaccioli, "Antiriciclaggio per gli "exchanger" ma c'è il nodo dell'identificazione", in *Il Sole 24 ore* del 22 gennaio 2018, 2.

<sup>8</sup> Cfr. CNDCEC, "Il Contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e Adempimenti del professionista", Ottobre 2016.

<sup>9</sup> Come rilevato nel recente Rapporto Annuale Uif, la comunità internazionale ha proseguito il proprio impegno per la comprensione e il controllo dei canali più esposti, la verifica dell'adeguatezza delle modalità e degli ambiti di applicazione dei presidi tradizionali, la condivisione delle informazioni e delle esperienze, nella consapevolezza che solo una piena convergenza di obiettivi e una stretta cooperazione tra i paesi può consentire un'adeguata prevenzione. Cfr. Rapporto annuale dell'Unità Annuale di Informazione Finanziaria 2017, presentato il 13 luglio 2018, disponibile sul sito <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2018/index.html>, 69 ss.

<sup>10</sup> Si veda il Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria, 2017, presentato il 13 luglio 2018, 69-76.



quali, ad esempio, quelli relativi al possesso di autoveicoli, agli spostamenti aerei e ad altri viaggi, a dati anagrafici, di residenza e di relazione familiare.

La Commissione europea, inoltre, ha proseguito il proprio impegno per l'istituzione di un sistema informativo europeo che accenti dati su trasferimenti e pagamenti per supportare le analisi e le indagini su casi di finanziamento al terrorismo (EU Terrorist Finance Tracking System - EU TFTS)<sup>11</sup>.

Il Rapporto evidenzia come la minaccia terroristica abbia continuato a manifestarsi con drammatica intensità in tutto il mondo, assumendo nuove e molteplici forme<sup>12</sup> (quali ad esempio organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate ad articolati network, *foreign fighters*<sup>13</sup>, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali, cui corrispondono differenti fabbisogni e fonti di finanziamento). Le manifestazioni finanziarie del terrorismo presentano alcune peculiarità che ne rendono difficile la rilevazione in quanto i canali di finanziamento utilizzati spesso provengono da attività lecite o ispirate da comportamenti leciti in cui soltanto la destinazione dei fondi – e quindi l'atto finale – ha natura illecita<sup>14</sup>. L'individuazione delle operazioni di finanziamento del terrorismo è poi resa più complessa dal fatto che queste hanno spesso ad oggetto somme di importo esiguo. Inoltre, una delle principali difficoltà riscontrate a livello investigativo nazionale e internazionale nell'ambito del sistema finanziario connesso al finanziamento al terrorismo è legata alla circostanza che i trasferimenti dei fondi per tali attività criminali possono essere perfezionati, anziché attraverso gli ordinari canali bancari, mediante strumenti di pagamento non tracciabili e/o circuiti alternativi che consentono in tempi brevi il trasferimento di enormi quantità di denaro da un Paese all'altro: tra questi il sistema più diffuso è quello denominato "*hawala*", un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori, attraverso il quale è possibile trasferire da un Paese all'altro somme di denaro senza movimentarle fisicamente ed evitando i canali ufficiali.

È stato inoltre rilevato che nel 2017 le segnalazioni qualificate per sospetto di finanziamento del terrorismo operate dai soggetti obbligati hanno raggiunto quasi le mille unità, facendo registrare una crescita del 58,5% circa rispetto al 2016; al confronto con il 2014, il numero di segnalazioni è aumentato di ben 10 volte e le operazioni più frequentemente segnalate sono di gran lunga i prelievi e i versamenti di contante (34%), seguiti da bonifici nazionali (16%) ed esteri (10%), operazioni

---

<sup>11</sup> Nel 2017 la Commissione ha avviato uno studio di fattibilità per la ricognizione dei sistemi nazionali di raccolta e utilizzo delle informazioni finanziarie e la valutazione delle opzioni per l'istituzione dell'"EU TFTS". Nell'ambito della consultazione degli Stati membri la UIF ha fornito il proprio contributo, richiamando la necessità che l'accesso al sistema sia pienamente consentito, oltre che agli Organi investigativi, anche alle FIU a supporto delle proprie analisi.

<sup>12</sup> Cfr. Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria 2017, 69 ss.

<sup>13</sup> Nel corso del 2015, per fronteggiare la minaccia terroristica a livello globale, il Gruppo Egmont, organismo che promuove lo sviluppo delle Financial Intelligence Unit (FIU), ha avviato lo sviluppo di un progetto finalizzato all'approfondimento del fenomeno del finanziamento dell'autoproclamato Stato Islamico (ISIL) e delle caratteristiche finanziarie dei *foreign terrorist fighter*. Questi ultimi provvedono al reperimento delle risorse necessarie per far fronte alle loro necessità, generalmente modeste, attraverso lo svolgimento di attività lavorative, tramite sussidi sociali, prestiti bancari o grazie al supporto della famiglia. Come rilevato nel Rapporto annuale Uif 2017 (75) nell'ambito dell'ISIL Project avviato dal Gruppo Egmont per l'approfondimento del finanziamento dell'ISIL e delle caratteristiche finanziarie dei *foreign terrorist fighter*, un gruppo di FIU, di cui la UIF è parte, è tuttora impegnato nello scambio multilaterale di informazioni su soggetti e attività potenzialmente d'interesse, in linea con i criteri richiamati.

<sup>14</sup> Cfr. Rapporto annuale dell'Unità Annuale di Informazione Finanziaria 2017, 69 ss.



collegate all'utilizzo di carte di credito e prepagate (19%) e rimesse *money transfer* (17%). La fattispecie più frequente (circa la metà dei casi nel 2017) è costituita dalle segnalazioni in cui il sospetto matura da elementi puramente soggettivi, in particolare dal coinvolgimento di clienti o di loro congiunti in fatti di terrorismo o di estremismo religioso, circostanze apprese di regola tramite fonti aperte, sistemi di controllo automatico o dalle Autorità investigative, in occasione di richieste di informazioni. Una fattispecie che si presenta con una certa frequenza è costituita dalle segnalazioni riferite a enti e organizzazioni *no-profit* impegnate generalmente in attività di assistenza religiosa e di sostegno a favore delle comunità locali di immigrati. Tale tipologia di segnalazioni ha costituito nel 2017 poco meno del 10% del totale. Le segnalazioni non ricomprese nelle precedenti casistiche, pari a circa il 40% del totale, hanno tratto origine da anomalie finanziarie spesso di tipo generico, ricondotte a ipotesi di finanziamento del terrorismo sulla base della connotazione territoriale delle transazioni. Si tratta nella maggior parte dei casi di anomalie nei movimenti di contante e negli utilizzi di carte prepagate adoperate, ad esempio, come mezzo di trasferimento di fondi attraverso ricariche da parte di soggetti terzi seguite da prelievi di contante da parte dei titolari<sup>15</sup>.

Infine, con riguardo alle minacce emergenti del terrorismo internazionale sono stati segnalati<sup>16</sup> anche i nuovi prodotti e servizi di pagamento quali le valute virtuali, le carte prepagate e i servizi di pagamento su internet che presentano le caratteristiche di anonimato degli utilizzatori e delle transazioni, consentendo di muovere rapidamente risorse da un Paese a un altro.

## 2. L'ambito applicativo e i nuovi soggetti obbligati

Il Legislatore europeo, allo scopo di migliorare l'attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo<sup>17</sup>, in considerazione dell'evoluzione del fenomeno e delle modalità di finanziamento dello stesso, ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust (c.d. "istituti giuridici affini").

Le modifiche apportate alla IV Direttiva antiriciclaggio riguardano preliminarmente l'ampliamento dell'ambito applicativo, in considerazione della mancanza, nella Direttiva previgente, di disposizioni in materia di individuazione delle operazioni sospette sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relativamente a una serie di operazioni e attività quali:

---

<sup>15</sup> Si osserva nel Rapporto (70-71) che la distribuzione territoriale delle segnalazioni riflette in alcuni casi la maggiore presenza di immigrati delle etnie generalmente percepite come più vicine al fenomeno terroristico: circa il 30% delle segnalazioni riguarda operazioni effettuate nelle province della Lombardia, quota che sale al 70% includendo le regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Sicilia.

<sup>16</sup> FATF, FATF Report, *Emerging Terrorist Financing Risks*, October 2015, 24 ss., disponibile al link <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html>, avente ad oggetto l'esame delle fonti di finanziamento e i sistemi di movimentazione del denaro utilizzati sia dalle organizzazioni terroristiche più strutturate che da piccole cellule operative, in cui si conferma che le tecniche di finanziamento già note continuano ad essere utilizzate.

<sup>17</sup> Cfr. Considerando 1-2 della Direttiva UE 2018/843.



- 1) le operazioni in valuta virtuale<sup>18</sup>;
- 2) i servizi di portafoglio digitale;
- 3) le attività di commercio di opere d'arte (anche quando effettuate da gallerie d'arte e case d'asta);
- 4) le attività di conservazione o commercio di opere d'arte effettuate da porti franchi.

Con riguardo alle prime due categorie, la V Direttiva ha introdotto specifiche misure, estendendo gli obblighi antiriciclaggio a due tipologie di soggetti<sup>19</sup> individuati tra i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali<sup>20</sup> e valute aventi corso legale (*exchanger*)<sup>21</sup> e i prestatori di servizi di portafoglio digitale<sup>22</sup> (*custodial wallet*). L'intervento del Legislatore europeo ha incluso questi ultimi tra i soggetti obbligati, muovendo dal presupposto che tali soggetti, non essendo oggi chiamati ad individuare e segnalare le attività sospette, potrebbero consentire il potenziale uso improprio per scopi criminali di tali servizi, con la conseguenza che i gruppi terroristici potrebbero essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione europea o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. Sul punto, nella nuova Direttiva viene evidenziato che l'inclusione dei prestatori di servizi sopra elencati non risolverebbe completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale, dato che gli utenti

---

<sup>18</sup> "Le modifiche comprendono misure relative all'utilizzo delle valute virtuali, introducendo anche due nuove categorie di entità soggette agli obblighi antiriciclaggio. In tale maniera le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i nuovi soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo, con l'intenzione di sviluppare un approccio equilibrato e proporzionale". Così D. Deotto, S. Capaccioli "E sulle monete virtuali arriva anche la stretta Ue", in Il Sole 24 ore del 21 aprile 2018, 13.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva Ue 2018/843, tali soggetti sono aggiunti alle lettere g) e h) all'art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva Ue 2015/849. Si evidenzia che già la Commissione europea, in considerazione della diffusione delle valute virtuali decentralizzate (criptovalute e bitcoin) e della vulnerabilità del sistema, aveva inserito nella proposta di modifica alla IV Direttiva antiriciclaggio nel luglio 2016 (Com/2016/450/Final) due nuove categorie di soggetti destinatari degli obblighi: le piattaforme di cambio di valute virtuali (*exchanger*) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (*custodial wallet*).

<sup>20</sup> La nuova Direttiva (all'art. 1) definisce le valute virtuali come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente". Sulle valute virtuali cfr. il Considerando 10 della nuova Direttiva, in cui si specifica che «[...] sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L'obiettivo della presente Direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali».

<sup>21</sup> Gli *exchanger* possono essere individuati in quei soggetti che offrono servizi di contrattazione attraverso la quotazione dei tassi di cambio per l'acquisto/vendita di valuta virtuale contro le principali valute a corso legale, offrendo servizi immediati di conversione (spot o a pronti), attività da svolgersi in maniera professionale. Possono essere di due tipi: fisici o virtuali, con problemi diversi da affrontare relativamente all'adeguata verifica in quanto i primi potranno seguire le normali procedure di adempimento, mentre i secondi restano nel limbo, dato che la previsione di identificazione a distanza necessita di idonee forme e modalità che le autorità di settore devono ancora definire. In tal senso, S. Capaccioli, "Antiriciclaggio per gli *exchanger*" ma c'è il nodo dell'identificazione", in Il Sole 24 ore del 22 gennaio 2018, 2.

<sup>22</sup> La nuova Direttiva (all'art. 1) definisce il prestatore di servizi di portafoglio digitale come "un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali". Tale nozione sembra avvalorare ulteriormente l'assoluta incompatibilità tra le valute virtuali e la nozione di valute aventi corso legale, con la conseguenza che il portafoglio digitale non può essere considerato né un conto corrente né un deposito, conformemente anche a quanto stabilito dalla sentenza C-264/14 del 22 ottobre 2015 della Corte Ue. Cfr. D. Deotto, S. Capaccioli "E sulle monete virtuali arriva anche la stretta Ue", in Il Sole 24 ore del 21 aprile 2018, 13.





potrebbero comunque effettuare tali operazioni anche senza ricorrere a tali soggetti. A tal proposito, una soluzione per contrastare i rischi legati all'anonimato è individuata nella previsione di misure specifiche in tema di trasparenza, che possano consentire alle Unità nazionali di informazione finanziaria (Uif) di ottenere informazioni per associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del suo proprietario<sup>23</sup>.

Con riguardo alle nuove categorie di soggetti obbligati si evidenzia, inoltre, che nel nostro ordinamento, con il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, erano già stati inseriti gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dei *“prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”*<sup>24</sup>, anticipando l'orientamento del legislatore comunitario. Era inoltre stato introdotto l'obbligo di iscrizione, per tutti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, in una sezione speciale del registro dei cambia valute tenuto presso l'Organismo degli Agenti e mediatori<sup>25</sup> (OAM).

Inoltre, considerato che le principali fonti di finanziamento al terrorismo hanno riguardato anche il mercato dell'arte e in particolare la vendita di antichità e opere d'arte, e che tale settore non è stato oggetto di alcuna disposizione nelle precedenti direttive, il Legislatore europeo ha inteso colmare tale lacuna includendo tra i soggetti obbligati:

- le persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche nell'ipotesi in cui tale attività sia effettuata da gallerie d'arte e case d'asta;
- le persone che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività sia effettuata da porti franchi, sempreché il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10 000 euro<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. Considerando 9 della Direttiva Ue 2018/843.

<sup>24</sup> Cfr. art. 3, co. 5, lett. i) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Il medesimo decreto, all'art. 1, co. 2, lett. ff), definisce prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”*; e, all'art. 1, co. 2, lett. qq), definisce la valuta virtuale come *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

<sup>25</sup> L'obbligo di iscrizione è stato introdotto dal D.Lgs. n. 90/2017 attraverso l'inserimento del comma 8-bis al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, e dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, all'art. 17-bis, dopo il comma 8. Le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nonché gli operatori commerciali che accettano valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità, sono tenuti a comunicare al Mef la loro operatività sul territorio nazionale, sono disciplinate da uno schema di decreto ministeriale già assoggettato a pubblica consultazione e in via di emanazione. Cfr. [http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni\\_pubbliche/prestatori\\_virtuali.html](http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuali.html).

<sup>26</sup> Cfr. art. 1 della Direttiva Ue 2018/843, ai sensi del quale sono aggiunti i suddetti soggetti alle lettere i) j) all'art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva Ue 2015/849.



Si evidenzia che, anche in tale ambito, il Legislatore italiano è all'avanguardia in quanto l'attuale testo di legge estende già gli obblighi ai soggetti che esercitano case d'asta o gallerie d'arte, nonché ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche<sup>27</sup>.

La V Direttiva interviene anche nell'ambito delle consulenze in materia fiscale, modificando la lett. a) dell'art. 2, par. 1, punto 3 della IV Direttiva, che prevede tra i soggetti obbligati i revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, includendovi, oltre a questi ultimi *“qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale”*<sup>28</sup>.

Con specifico riguardo al coinvolgimento dei professionisti – e, nello specifico, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – si è già avuto modo di osservare che l'art. 2 della IV Direttiva faceva riferimento alle figure dei revisori dei conti, dei contabili esterni e dei consulenti tributari<sup>29</sup>. Al riguardo, all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 si era osservato che, rispetto agli *auditors*, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, in quanto giuri-economisti, svolgono una serie di attività ulteriori, le quali vengono ingiustificatamente ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio, laddove questi ultimi avrebbero dovuto essere limitati alle operazioni e agli adempimenti previsti per avvocati e notai<sup>30</sup>. In tal senso, il recepimento della IV Direttiva poteva senz'altro costituire un'occasione per suggerire al legislatore di limitare correttamente l'applicabilità della normativa antiriciclaggio nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili alle sole ipotesi in cui essi agiscano nell'esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari<sup>31</sup>; tale limitazione non è però stata recepita dal Legislatore nazionale.

Infine, per completezza si osserva che la nuova Direttiva ha riguardato anche il settore immobiliare estendendo l'ambito applicativo agli agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 3, co. 5, lett. b) e c) del 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

<sup>28</sup> Cfr. art. 1, co. 1, della Direttiva Ue 2018/843. Tale previsione si avvicina alle indicazioni in materia di consulenza tributaria già precedentemente fornite dal GAFI (The FATF Recommendations, February 2012, in [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)). Con particolare riferimento alla consulenza tributaria, il recepimento della V Direttiva potrebbe costituire l'occasione per statuire espressamente il principio di uniformità di trattamento per i servizi professionali già enunciato dalla IV Direttiva (Considerando 8), per effetto del quale i servizi direttamente comparabili devono essere regolati allo stesso modo quando erogati da qualsiasi professionista cui si riferisce la Direttiva. Verrebbe in tal modo definitivamente chiarito che la consulenza fiscale, tipicamente considerata quale prestazione ad alto rischio di riciclaggio/fdt, deve essere soggetta alle regole della Direttiva da chiunque sia svolta, senza ingiuste discriminazioni tra le diverse libere professioni.

<sup>29</sup> Sul tema si veda FNC, *op.cit.*

<sup>30</sup> Sull'applicazione della normativa antiriciclaggio alle professioni si vedano A. De Vivo, M. Gallucci, "Antiriciclaggio: nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e gli esperti contabili", Milano, 2009, p. 22-23.

<sup>31</sup> Invero, tale suggerimento era già stato formulato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito di una proposta di emendamenti al D.Lgs. n. 231/2007 sottoposta all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze nel 2009 (CNDCEC, "Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Proposta di emendamenti", in [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)) e successivamente riproposto in sede di formulazione – congiuntamente al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio Nazionale del Notariato – delle osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto di recepimento della IV Direttiva posto in pubblica consultazione dal MEF nel novembre 2016.



### 3. L'accesso al Registro dei titolari effettivi

Una delle principali novità apportate dalla V Direttiva ha riguardato il regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, nonché di trust e istituti giuridici affini. Più specificatamente, in seguito al recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, l'accesso alle informazioni è consentito<sup>32</sup> per le società e altre entità giuridiche ai seguenti soggetti:

- a) autorità competenti<sup>33</sup>;
- b) soggetti obbligati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio<sup>34</sup>;
- c) soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale<sup>35</sup>.

La novità introdotta dalla V Direttiva riguarda la previsione che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche debbano essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, anche al pubblico<sup>36</sup>. È inoltre previsto che le persone possano avere accesso almeno al nome, al mese e all'anno di nascita, al Paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse detenuto.

Le disposizioni in tema di accessibilità ai Registri dei titolari effettivi rispondono all'esigenza di offrire maggiore trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici, nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini; a tal fine, nella nuova Direttiva viene evidenziato che gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso registri centrali che dovrebbero contenere informazioni sui titolari effettivi, stabilendo principi chiari di accesso pubblico al fine di consentire ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, l'effettiva titolarità<sup>37</sup>. È poi previsto che gli Stati membri abbiano la possibilità di garantire l'accesso a "informazioni aggiuntive" che consentano l'identificazione del titolare effettivo<sup>38</sup> e di decidere di

---

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

<sup>33</sup> Si veda art. 21, co. 2, lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

<sup>34</sup> A supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

<sup>35</sup> L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 2, lett. f, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

<sup>36</sup> Cfr. art. 1, co. 15, lett. c) della Direttiva Ue 2018/843 che modifica l'art. 30, par. 5 della Direttiva 2015/849.

<sup>37</sup> Cfr. Considerando 32 e 33 della Direttiva Ue 2018/843.

<sup>38</sup> Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.



rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali dei titolari effettivi previa registrazione *on line* e pagamento di una specifica tassa che non ecceda i costi amministrativi.

Relativamente ai trust, invece, la precedente Direttiva non prevedeva l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi da parte dei soggetti privati suindicati (lett. c). Al riguardo, nella V Direttiva<sup>39</sup> si rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o dell'istituto giuridico affine e che la percezione di tali rischi può evolvere nel tempo; in considerazione di ciò, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Pertanto, in un'ottica di raggiungimento di standard di trasparenza omogenei e basandosi sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo, il Legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso ai seguenti soggetti<sup>40</sup>:

- a) autorità competenti e FIU, senza alcuna restrizione;
- b) soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela;
- c) qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse<sup>41</sup>;
- d) qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all'art. 30, paragrafo 1, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi<sup>42</sup>.

La nuova Direttiva prevede, inoltre, una maggiore correlazione tra i registri centrali degli Stati membri per facilitare l'accesso ai dati, disponendo che gli Stati membri adottino misure adeguate per assicurare che le informazioni siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri, che siano aggiornate e corrispondano realmente alla titolarità effettiva e che l'accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati. È inoltre

---

<sup>39</sup> Cfr. Considerando 28 Direttiva Ue 2018/843.

<sup>40</sup> Cfr. art. 1, co. 16, lett. d) della Direttiva Ue 2018/843 che modifica l'art. 31, par. 4 della Direttiva 2015/849.

<sup>41</sup> Cfr. Considerando 42 Direttiva Ue 2018/843 secondo cui "gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l'interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tali definizioni non dovrebbero limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, e dovrebbero consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati".

<sup>42</sup> Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.



previsto che gli Stati membri istituiscano meccanismi tali da garantire che le informazioni contenute nel registro centrale siano adeguate, accurate e attuali<sup>43</sup>. Tali meccanismi dovrebbero consentire, tra l'altro, che i soggetti obbligati segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono.

Nella Direttiva in esame viene, infine, evidenziato come un maggior controllo pubblico possa contribuire a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale, ritenendo pertanto necessario che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni da quando cessano i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine<sup>44</sup>.

#### *4.1. Il Registro dei titolari effettivi: lo stato attuale*

Come noto, ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 231/2007 il decreto attuativo delle disposizioni introdotte in tema di registro dei titolari effettivi, la cui emanazione era prevista entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto modificativo n. 90/2017 da parte del Mef di concerto con il Mise, dovrà stabilire:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità antiriciclaggio<sup>45</sup>;
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), ovvero sia alle autorità preposte al contrasto all'evasione fiscale e a disporre l'eventuale diniego;

---

<sup>43</sup> A tal fine, la V Direttiva modifica i par. 9 e 10 dell'art. 30 (informazioni sulla titolarità effettiva di società ed altre entità giuridiche) e il par. 9 dell'art. 31 (sulla titolarità effettiva di Trust e istituti giuridici affini). È inoltre previsto (dal nuovo par. 9 dell'art. 30 e dal nuovo par. 7-bis dell'art. 31) che in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso alle informazioni esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o laddove il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

<sup>44</sup> Cfr. Considerando 35 Direttiva Ue 2018/843, cfr. anche Cfr. par. 9 dell'art. 31, come modificato dalla V Direttiva, in cui all'ultimo capoverso prevede che "[.....]Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 3 bis sono cessati di esistere. Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma dei paragrafi 4 e 4-bis."

<sup>45</sup> Ai sensi dell'art. 21, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, trattasi delle seguenti autorità: Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione.



- e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agazia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

#### 4. Le novità in tema di trasparenza dei trust e istituti giuridici affini

La V Direttiva antiriciclaggio, nel modificare l'art. 31 della Direttiva Ue 2015/849, ha introdotto alcune novità con riguardo all'individuazione del titolare effettivo per i trust e per altri tipi di istituti giuridici (tra cui le fiduciarie) che abbiano assetto o funzioni affini a quelli dei *trust*. Più precisamente, con riguardo alle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee (o la persona che ricopre una posizione equivalente), la V Direttiva prevede espressamente che siano tenuti all'obbligo comunicativo i trust espressi e gli istituti giuridici affini<sup>46</sup>, sostituendo la precedente previsione che riguardava solo i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 73 del Tuir. L'art. 21, co. 3, del D.Lgs. n. 231/2007 si riferisce, infatti, ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 73 del Tuir, per i quali è espressamente previsto l'obbligo di iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, nonché l'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva<sup>47</sup> dei trust.

In seguito alle modifiche introdotte dalla V Direttiva, l'obbligo comunicativo dovrà riguardare tutte le tipologie di trust (non essendo prevista alcuna limitazione<sup>48</sup>) nonché i c.d. "istituti giuridici affini"; con riguardo a questi ultimi, al fine di garantire la certezza del diritto, è inoltre previsto che gli Stati membri definiscano le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico abbia assetto o funzioni affini a quelle dei *trust*<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. par. 3-*bis*, introdotto all'art. 31 dalla V Direttiva.

<sup>47</sup> Trattasi delle informazioni di cui all'art. 22, co. 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, relative alla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario, o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

<sup>48</sup> Cfr. L. De Angelis, "Dati sul titolare effettivo accessibili a tutti con la V Direttiva antiriciclaggio", in Eutekne.info - Il Quotidiano del Commercialista, 5 maggio 2018, secondo cui in relazione a tali regole appare presumibile ritenere che nel registro dei titolari effettivi dovranno essere iscritti non solo i trust dinamici ma anche i trust autodichiarati (per i primi intendendosi i trust in cui si realizza il trasferimento del diritto del disponente al trustee terzo, per i secondi quelli in cui il disponente coincide con il trustee) e che in ogni tipologia di trust i fiduciari siano tenuti all'individuazione del o dei titolare/i effettivo/i.

<sup>49</sup> Cfr. par. 1 del nuovo art. 31 della V Direttiva. Ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a identificare i *trust*, se riconosciuti dal diritto nazionale, e gli istituti giuridici affini che possono essere istituiti conformemente al quadro giuridico o alle consuetudini nazionali e che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali la possibilità di separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività. Cfr. Considerando 29 Direttiva 2018/843.



## 5. Le novità in tema di adeguata verifica della clientela

La V Direttiva ha introdotto alcune novità anche con riguardo alle misure di adeguata verifica della clientela. Più dettagliatamente, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 13 della IV Direttiva antiriciclaggio, che individua le attività in cui consiste l'adeguata verifica della clientela:

- la lettera a), par. 1 è integrata con la previsione che l'identificazione del cliente e la verifica dell'identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente *“compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup> o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti”*; tale previsione potrebbe comportare modifiche all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2007 in cui è attualmente previsto che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità mediante riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Sul punto, varrà ricordare che nella scorsa legislatura era stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per disporre che gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231/2007, nell'erogazione delle prestazioni o nello svolgimento di un'operazione di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, dovessero essere assolti in via preferenziale con la carta d'identità elettronica (CIE)<sup>51</sup>. Nel corso di un'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Finanze della Camera<sup>52</sup>, il CNDCEC aveva espresso più di una perplessità, posto che in virtù di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007 l'identificazione del cliente avviene mediante *“un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente”*: tale ampia definizione ricomprende evidentemente anche la carta di identità elettronica ed è formulata in maniera tale da consentire ai professionisti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio un agevole espletamento dell'obbligo di identificazione, potendo essi ricorrere

---

<sup>50</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28 agosto 2014, pag. 73).

<sup>51</sup> Si tratta del Ddl A.C. n. 4662 del 27 settembre 2017, nel quale si specificava altresì come effettuare l'accertamento dell'identità fisica del titolare del documento e si indicava che la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del micro-processore della CIE può avvenire tramite il medesimo documento, secondo le specifiche tecniche pubblicate nel Portale della stessa CIE previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. Nella relazione di accompagnamento, gli estensori chiarivano che la *ratio* della proposta risiedeva nelle maggiori garanzie offerte dalla identificazione del cittadino attraverso la carta di identità elettronica ai fini di mitigazione del rischio di riciclaggio di denaro e individuavano nella CIE un vero e proprio strumento di garanzia finanziaria, nonché di contrasto alle altre frodi connesse con i processi di identificazione, quali quelli legati al furto d'identità.

<sup>52</sup> “Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose”, Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 9 novembre 2017, in [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it).



indifferentemente a uno qualsiasi dei documenti di identità elencati dalle disposizioni vigenti, purché in corso di validità. Essendo finalizzata a rendere di fatto obbligatorio l'uso della CIE come sistema di identificazione, ove accolta, la modifica legislativa avrebbe reso più complesso il corretto espletamento dell'obbligo di identificazione. L'introduzione di un canale preferenziale per l'identificazione a mezzo carta di identità elettronica appare oggi difficilmente giustificabile anche alla luce di quanto previsto dalla V Direttiva, posto che quest'ultima pone i mezzi di identificazione elettronica sullo stesso piano degli altri;

- alla lett. b) dell'art. 13 della IV Direttiva antiriciclaggio<sup>53</sup> è stata aggiunta la previsione che *“qualora il titolare effettivo individuato sia il dirigente di alto livello di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”*. Su tale ultimo punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, punto 6, lett. a), punto ii) della IV Direttiva, laddove il controllo non possa essere determinato secondo i criteri previsti dall'art. 3, punto 6, lett. a), punto i) della IV Direttiva<sup>54</sup> o nel caso in cui si dubiti che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, è considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello<sup>55</sup>.

In tale ultima fattispecie la nuova disposizione prevede, pertanto, che i soggetti obbligati svolgano l'attività di adeguata verifica e, dunque, di identificazione nei confronti di chi occupa una posizione dirigenziale di alto livello.

Infine, con riguardo alle misure di adeguata verifica rafforzata, al fine di armonizzare l'approccio dell'Unione Europea nei confronti dei Paesi terzi ad alto rischio, si evidenzia che la V Direttiva ha introdotto l'art. 18-bis contenente l'elencazione di specifiche misure rafforzate di adeguata verifica

---

<sup>53</sup> L'art. 13 della IV Direttiva include tra le attività da svolgere ai fini dell'adeguata verifica della clientela, alla lett. b), l'identificazione del titolare effettivo e l'adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

<sup>54</sup> Con riferimento alle modalità attraverso le quali si realizza il controllo, l'art. 3, punto 6, lett. a), punto i) della IV Direttiva chiarisce che in caso di società il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto, ma anche di *“altra partecipazione in detta entità”* e anche *“tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi”*, salvo il caso in cui si tratti di società quotata e sottoposta ad obblighi di comunicazione in conformità al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti. Sotto il profilo quantitativo, la proprietà diretta è desumibile dalla detenzione, da parte di una persona fisica, del 25% più una quota nel caso di azioni, ovvero da altra partecipazione superiore al 25% del capitale; mentre la proprietà indiretta si ravvisa laddove la percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sia detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica. Gli Stati membri possono prevedere quale indicatore di proprietà/controllo anche una percentuale inferiore. Infine, per quanto concerne il controllo attraverso altri mezzi, questo può essere determinato anche in base ai criteri previsti dalla Direttiva in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Sul punto cfr. FNC, *op. cit.*

<sup>55</sup> La definizione di titolare effettivo è contenuta all'art. 3, punto 6, lett. a) punto i) della IV Direttiva. Si segnala che la V Direttiva non apporta alcuna modifica alla definizione di titolare effettivo contenuta nella VI Direttiva, secondo cui è individuato come *“la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività”*.





della clientela che gli Stati membri dovranno includere nei rispettivi regimi nazionali, nonché un elenco di misure di mitigazione supplementare che gli Stati membri possono prescrivere<sup>56</sup>. Le misure rafforzate di adeguata verifica per le entità con sede in Paesi terzi individuati dalla Commissione come a rischio elevato, nelle situazioni a rischio elevato individuate dagli Stati membri e per i rapporti con persone politicamente esposte, già introdotte dalla IV Direttiva<sup>57</sup>, non prevedevano infatti un elenco specifico di misure rafforzate che gli Stati membri erano tenuti a includere nelle rispettive legislazioni nazionali; la mancanza di tale previsione avrebbe pertanto comportato la coesistenza di regimi eterogenei di attuazione di dette misure nei confronti dei Paesi che ne risultassero carenti. Più dettagliatamente l'art. 18-bis prevede che, per quanto riguarda i rapporti d'affari o le operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio (identificati a norma dell'art. 9, paragrafo 2), gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

- a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Con riguardo all'applicazione di misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio (identificati a norma dell'art. 9, paragrafo 2), esse comprendono:

- a) l'applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
- b) l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
- c) la limitazione di rapporti d'affari o le operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come ad alto rischio a norma dell'art. 9, paragrafo 2.

---

<sup>56</sup> Già la Commissione europea nella proposta di Direttiva COM (2016) 450 final, a tal fine, proponeva l'inserimento dell'art. 18-bis all'art. 1 (7).

<sup>57</sup> Cfr. art. 18, par. 1, della IV Direttiva. L'elenco non esaustivo dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio, di cui gli Stati membri e i soggetti obbligati devono tenere conto al fine di stabilire se procedere con l'adeguata verifica secondo modalità rafforzate, è contenuto nell'Allegato III: con riferimento alla clientela sono tali, a titolo esemplificativo, i rapporti d'affari condotti in circostanze anomale, le società con azioni fiduciarie o al portatore, le attività economiche connotate da alta intensità di contante, gli assetti proprietari anomali; mentre, in relazione all'area geografica, sono ritenuti ad alto rischio i Paesi ad elevato livello di corruzione, quelli che finanziano o sostengono attività terroristiche, ovvero quelli privi di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Si veda FNC, "La Quarta Direttiva Antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti", a cura di A. De Vivo, 15 Settembre 2015.



La Direttiva potrebbe essere recepita in Italia con la legge di delegazione europea (presumibilmente entro l'autunno del 2018) e, quindi, adottata modificando il D.Lgs. n. 231/2007 probabilmente già nel corso del 2019.